

164.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	3713
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3714
Disegni di legge (Annunzio)	3713
Missioni vevoli nella seduta del 30 marzo 1993	3713
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	3713
Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	3716
ERRATA CORRIGE	3716

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 30 marzo 1993.**

Antoci, Bonino, Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Dalla Chiesa, d'Aquino, de Luca, Alfredo Galasso, Gottardo, Loiero, Maroni, Matulli, Sacconi, Spini, Tassi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Antoci, Bonino, Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Dalla Chiesa, d'Aquino, de Luca, Alfredo Galasso, Gottardo, Loiero, Maroni, Matulli, Nuccio, Sacconi, Spini, Tassi.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 29 marzo 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

RAPAGNÀ ed altri: « Introduzione dell'articolo 4-bis della Costituzione, in materia di diritto all'abitazione » (2476).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 29 marzo 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 » (2473);

« Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 » (2474);

« Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991 » (2475).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 23 febbraio 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dall'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio nei confronti dell'ingegner Francesco Merloni, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*.

Con lettera in data 17 marzo 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribu-

nale, ha disposto, con decreto del 12 marzo 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Walter Peruzzi, in data 26 ottobre 1992, nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio *pro tempore*.

Con lettera in data 22 marzo 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 marzo 1993, l'archiviazione degli atti relativi all'esposto presentato dal Segretario nazionale del comitato di base M.C.T.C. di Roma, in data 18 giugno 1992, nei confronti del senatore Carlo Bernini, nella sua qualità di ministro dei trasporti *pro tempore*.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 26 marzo 1993, copia della sentenza n. 109 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 234), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditorialità femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, e dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e dalla regione Lombardia, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158 ».

Con lettera in data 25 marzo 1993, copia della sentenza n. 110 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 235), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo dell'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 111 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 236), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 507 del codice di procedura penale — nonché dell'articolo 468 dello stesso codice: ord. n. 110/1992 — sollevate, in riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai tribunali di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai pretori di Palermo e Modena con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 1991 (r.o. n. 110 del 1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102 del 1992), 29 gennaio 1992 (r.o. n. 166 del 1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293 del 1992), 9 giugno 1992 (r.o. n. 393 del 1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489 del 1992), 8 novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74 del 1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n. 155 del 1992) »;

n. 112 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 237), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 15, 16, 19 e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevate, in riferimento agli articoli 15, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 223 del 1990, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 113 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 238), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato e per esso al giudice amministrativo giudicare sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale »;

n. 114 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 239), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 »;

n. 115 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 240), con la quale ha dichiarato:

« 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), promossa, in riferimento al regolamento del Consiglio delle Comunità europee 15 luglio 1991, n. 2328/91, dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 117 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 241), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'articolo 15 dello Statuto della comunità montana "Calore salernitano", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 »;

n. 118 del 24 marzo 1993 (doc. VII, n. 242), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 (Indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 238 e 241);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 236 e 242);

alla VII Commissione (doc. VII, nn. 237 e 239);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 235 e 240);

alla X e XI Commissione (doc. VII, n. 234);

nonché, tutte, *alla I commissione permanente*.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 marzo 1993, a pagina 3015, prima colonna, righe dalla prima alla sesta, deve leggersi: « GASPARRI ed altri: "Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego" (2325) », e non: « GASPARRI ed altri: "Esclusione della polizia municipale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego" (2325) », come stampato.